

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2015-2018
INTERVENTO 5
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI
ED ALLA DIFFUSIONE DEL TEMPO PARZIALE PER MOTIVI DI CURA

Approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 73 dd. 22.12.2015 e successivamente modificate ed integrate con le deliberazioni n. 15 dd. 06.04.2016, n. 40 dd. 06.10.2016 e n. 1 dd. 02.02.2017 e n. 26 d.d.16.11.2017.

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Contributi provinciali rispetto ad altri benefici all'assunzione

1. In attuazione di quanto disposto nella “descrizione dell'intervento” e nei “destinatari” dell'intervento 5, nelle disposizioni generali e requisiti di accesso del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018, fermo restando il divieto di cumulo degli incentivi, il datore di lavoro:

- a) opta tra le agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali, provinciali e il contributo previsto dall'intervento 5, salvo quanto previsto al successivo punto b);
- b) può accedere alle agevolazioni previste per le tipologie riguardanti la fascia disabili, solo nel caso in cui non sia stato ammesso a beneficiare o non possa beneficiare delle agevolazioni, anche contributive, all'assunzione di persone con disabilità previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) opta per una sola agevolazione, qualora il destinatario abbia i requisiti per rientrare in più tipologie previste dall'intervento 5. Quest'ultima disposizione non si applica all'incentivo per l'assunzione o la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per compiti di cura e assistenza.

2. Non sono tra loro cumulabili i contributi all'assunzione, per la proroga, la conferma dell'apprendistato o la trasformazione previsti dagli interventi del Documento degli interventi di politica del lavoro. Tale limite non si applica al contributo previsto all'intervento 21D.

Art. 2 - Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di assunzione, proroga, trasformazione, conferma dell'apprendistato (la conferma dell'apprendistato riguarda solo le tipologie “a3” e “a4”) e comunque non prima dell'assunzione del dipendente oggetto dell'intervento.

2. Per la tipologia “a4” la domanda di contributo deve essere presentata entro 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza dei 12 mesi dell'assunzione a tempo indeterminato incentivata mediante “Garanzia Giovani”.

Art. 3 - Maturazione del contributo

1. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

- la maturazione del contributo avviene trimestralmente, anche nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro;
- la trimestralità in corso di maturazione non viene riconosciuta.

2. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato:

- la maturazione del contributo avviene mensilmente, purchè successiva alla prima trimestralità, anche nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro;
- la mensilità in corso di maturazione non viene riconosciuta.

3. Per le tipologie “h” – “tempo parziale per motivi di cura” la maturazione del contributo concesso continua anche nel caso in cui il datore di lavoro, su richiesta del dipendente, conceda una

successiva variazione di orario, se questo risulta compreso tra il 40 e il 70% dell'orario a tempo pieno. Il datore è tenuto a dare comunicazione scritta all'Agenzia del lavoro di tale variazione.

Art. 4 - Liquidazione e/o trasferimento del contributo

1. Il contributo viene liquidato in rate annuali posticipate a partire dalla data di assunzione, proroga, trasformazione del rapporto di lavoro o conferma dell'apprendistato o successivamente all'eventuale cessazione.
2. Nel caso di lavoro a tempo parziale, l'importo viene adeguato in proporzione all'orario; quest'ultima disposizione non si applica, in considerazione della finalità dell'intervento, all'incentivo per l'assunzione o la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per compiti di cura e assistenza.
3. E' previsto il trasferimento del contributo in caso di passaggi di dipendenti dovuti a cessione del contratto, cessione di azienda, fusioni o altra operazione che comporti una cessione del lavoratore. Il cessionario dovrà dichiarare di possedere i requisiti per poter beneficiare del contributo.

Art. 5 - Specifiche inerenti le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni o la conferma dell'apprendistato

1. Per la proroga, la trasformazione o la conferma dell'apprendistato il requisito riguardante lo stato e l'anzianità di disoccupazione del lavoratore dovrà essere presente alla data dell'assunzione.
2. Per la tipologia "a2" della fascia "deboli" e le tipologie "b2" della fascia svantaggiati e "g" della fascia "disabili" l'eventuale proroga del rapporto di lavoro o la nuova assunzione a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro, devono avere una durata minima di 3 mesi, purché nei limiti della durata massima prevista per ogni singola tipologia.
3. In caso di trasformazione o successiva assunzione a tempo indeterminato o conferma dell'apprendistato, il datore di lavoro può accedere all'incentivo per il tempo indeterminato. In tal caso il contributo è concesso al netto di quanto già percepito. Tale limite non è applicato al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'incentivo all'assunzione di cui all'intervento 21D per il quale è previsto il cumulo con l'agevolazione dell'intervento 5.

Art. 6 - Sospensione della maturazione del contributo con contestuale differimento della scadenza della rata

1. La maturazione del contributo viene sospesa per periodi di assenza del dipendente dal posto di lavoro, superiori a 30 giorni continuativi di calendario, nei seguenti casi:
 - cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga a zero ore;
 - aspettative non retribuite;
 - congedo parentale (il congedo anticipato e il congedo di maternità non sospende la maturazione delle rate).
2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare ai competenti uffici dell'Agenzia del Lavoro i periodi di cui al punto 1, in quanto la relativa scadenza delle rate di contributo viene differita per uguale periodo.

Art. 7 - Equiparazione delle società cooperative alle associazioni e comitati

1. Ai fini dell'intervento 5, le associazioni e comitati con finalità mutualistiche sono equiparati alle società cooperative.

Art. 8 - Presentazione della dichiarazione "Mod. Liq." necessaria per la liquidazione della rata di contributo

1. E' fissato in 45 giorni di calendario il termine massimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà denominata "Mod. Liq" necessaria al fine della liquidazione delle rate di contributo previste dall'intervento 5.

2. Il termine di 45 giorni decorre dal giorno successivo alla maturazione della rata di contributo. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oggetto dell'intervento, il termine di 45 giorni decorre dal giorno successivo a tale data.

3. Trascorso il termine sopra prescritto senza che il datore di lavoro abbia presentato la dichiarazione "Mod. Liq.", l'Amministrazione procede d'ufficio a disporre la decadenza della parte di contributo non richiesto.

Art. 8 - Lavoro in somministrazione e stato di disoccupazione

1. Ai fini del presente intervento sono considerati neutri i periodi di lavoro svolti dal destinatario dell'intervento presso un'azienda utilizzatrice che, dopo aver utilizzato un lavoratore in somministrazione, faccia richiesta di contributo per l'assunzione dello stesso a tempo indeterminato. Tale disposizione non può essere applicata per l'assunzione a tempo determinato.

Capo II – Disposizioni specifiche per le singole tipologie

Art. 10 – Tipologia “a2” – Mantenimento del requisito di accesso alle agevolazioni

1. Si considera proveniente dal "Progettone" o dall'intervento 19, il soggetto che:

- abbia terminato da non più di 12 mesi tale esperienza, anche qualora abbia stipulato altri contratti di lavoro, purché questi ultimi non siano cessati per dimissioni del lavoratore;
- terminata tale esperienza, successivamente non abbia stipulato altri contratti di lavoro.

Art. 11 - Tipologie “a3” e “a4” – Contratto di apprendistato

1. Nel caso di assunzione con contratto di apprendistato e con specifico riferimento alle tipologie "a3" e "a4", il contributo è riconosciuto al momento della conferma.

Art. 12 - Tipologie “a6” e “a7” – Termini per l'assunzione

1. Per le tipologie "a6" e "a7" l'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione del percorso concordato così come specificato agli artt. 2 delle Disposizioni attuative degli interventi n. 13 e n. 14 del Documento degli interventi di politica del lavoro.

Art. 13 - Tipologie “b1” e “b2” – Certificazione dello stato di svantaggiato

1. Si considera svantaggiata la persona individuata come tale ai sensi delle "definizioni delle disposizioni generali e requisiti di accesso" del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018, che sia in possesso della relativa certificazione, di data non anteriore a due mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo. La certificazione deve riportare che la persona è in carico al servizio e che è soggetta a processi di esclusione sociale.

2. Per gli utenti dei servizi socio-sanitari sono necessarie due certificazioni: quella rilasciata dal servizio sociale territoriale e quella sanitaria, rilasciata dal competente servizio pubblico o in base alla Legge 104/92.

Art. 14 - Esclusione dall'intervento 5 della persona disabile con “profilo propedeutico”

1. Considerato che l'intervento 5 è volto ad incentivare l'occupazione, sono escluse dal medesimo intervento le persone disabili per le quali la Commissione Sanitaria Integrata ha prescritto nella relazione conclusiva un percorso "D percorso formativo propedeutico al collocamento mirato".

Art. 15 - Tipologie “h1” e “h2” - Modalità di calcolo dei contratti a tempo parziale per motivi di cura o assistenza

1. Per le tipologie "h1" e "h2", si applicano le seguenti disposizioni:

- a) gli incentivi per l'assunzione o per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per compiti di cura e assistenza sono ammessi esclusivamente oltre alla quota di part-time eventualmente prescritta dal contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro;
- b) il numero dei contratti a tempo parziale in essere alla data della domanda deve essere superiore al numero di contratti a tempo parziale con il medesimo regime di orario in essere nell'anno solare precedente (12 mesi precedenti la data di assunzione o trasformazione) ed entro il limite massimo di 10 interventi nell'anno solare;
- c) nel caso in cui, nell'anno solare precedente (12 mesi precedenti la data di assunzione o trasformazione), un lavoratore abbia avuto più contratti a tempo parziale, i medesimi sono da conteggiarsi come un solo contratto;
- d) non rientrano nel conteggio i contratti a tempo parziale attivati presso sedi o unità produttive fuori dalla provincia di Trento;
- e) l'incentivo è riconosciuto a seguito di part-time concesso su richiesta scritta della persona gravata da compiti di cura o di assistenza.